N. 236-1/2026 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Pier Paolo Lanni **- Presidente**
dott. Pierangela Bellingeri **- Giudice rel.**
dott. Francesco Bartolotti **- Giudice**

nel procedimento n. 236-1/2026 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Menon Marco **- ricorrente -**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

---

letto il ricorso proposto in data 17.09.2026 da **Menon Marco** per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio,

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCI, atteso che il ricorrente è residente in Negrar (Vr) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che il ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) indicazione dei beni di proprietà, dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti, dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII; 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento personale, ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata datata 3.09.2026 del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Grazia Segura – integrata in data 26.10.2026 a seguito di richiesta del GD con provvedimento in data 11.10.2026 – la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Nella relazione (e, soprattutto con la integrazione del 26.10.2026), peraltro, il gestore ha provveduto anche ad indagare in modo adeguato *"le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"* (come ora imposto dall'art. 269, c. 2, CCII) e inoltre, dopo avere elencato le

poste attive che potranno essere ricavate dalla liquidazione del patrimonio e dopo aver quantificato le possibili spese della procedura e il presumibile ammontare del passivo (evidenziando, quindi, che all'esito della procedura – al netto delle spese – potrà essere acquisito un attivo minimo da suddividere tra i creditori), ha reso anche l'attestazione di cui all'art 268, c. 3 CCII relativa al fatto che *"è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche se allo stato non pare attraverso l'esercizio di azioni giudiziarie"*;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti, Menon Marco è lavoratore dipendente ed è quindi legittimato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, c. 1, 2, c. 1, lett. c) e 268, c. 1, CCII, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett c), CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, il ricorrente è gravato da debiti scaduti (verso società finanziaria quale cessionaria del contratto di finanziamento a suo tempo stipulato con Unicredit Banca, verso l'Erario per omesso pagamento di imposte, canoni e spese relativi all'immobile Agec concessogli in locazione e contravvenzioni) per complessivi euro 44.902,00, non essendo proprietario di beni mobili o immobili (fatta salva un'autovettura Peugeot2A8HZ targata DC286RL acquistata usata nel 2020 gravata da due fermi amministrativi e necessitante di interventi costosi quali cambio frizione, sistemazione radiatore, priva di valore commerciale) ed essendo solo titolare di uno stipendio netto da lavoro dipendente di circa euro 1.607,00 mensili per 12 mensilità, oltre alla tredicesima mensilità pari a circa euro 704,00, attualmente gravato da trattenuta mensile del quinto (ossia di circa euro321,00) in favore di Banca Ifis a seguito di assegnazione 11.11.2024 in sede di pignoramento presso terzi e che deve essere comunque destinato per una considerevole parte al mantenimento personale e della figlia minore (secondo la valutazione del gestore della crisi per euro 1.523,53 mensili circa). E' perciò evidente che il ricorrente con i propri redditi (una volta soddisfatte le esigenze di sostentamento proprie e della figlia minore) non sia in grado di far fronte agli ingenti debiti (esigibili) da cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

rilevato che, come verificato dal gestore della crisi, tenuto conto che – per le ragioni appresso specificate – per effetto dell'apertura della procedura verrà meno la trattenuta a favore di Banca Ifis (e, al contempo, non potranno essere attivate altre procedure esecutive presso terzi da parte di altri creditori), potranno essere messe a disposizione dei creditori una quota del reddito mensile di Menon Marco (quella eccedente l'importo che il debitore, come da separato provvedimento del GD, potrà trattenere per sé), la tredicesima mensilità (complessivi euro 2.112,00 per tre anni) e parte del TFR per la somma di euro 1.500,00 che il datore di lavoro si è impegnato ad anticipare (cfr. dichiarazione del datore di lavoro sub. doc. 47). Pertanto, tenuto conto che le spese di procedura (compreso il possibile compenso dell'OCC) come quantificate dal gestore sono state oggetto di assunzione da parte di terzo (cfr. doc. 33), deve ritenersi che mediante la liquidazione dei beni di proprietà del ricorrente (anticipo TFR) e la messa a disposizione della procedura della quota parte di reddito eccedente quanto necessario per il mantenimento (quota che sarà stabilita dal G.D. con separato provvedimento) e la tredicesima mensilità per il periodo di almeno tre anni di durata minima della procedura, residueranno somme (seppur di non ingente importo) da destinare alla soddisfazione dei creditori concorsuali, sicché anche sotto questo profilo non vi sono impedimenti all'apertura della procedura;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che sia opportuno precisare che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) al datore di lavoro di Menon Marco, non dovrà più essere operata la trattenuta mensile dello stipendio a favore di Ifis Banca a seguito di assegnazione 11.11.2024 (cfr. doc. 21). Infatti, in caso di assegnazione all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi di quote di stipendio o di pensione (o del TFR) il creditore, per effetto dell'assegnazione all'esito della procedura, acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione (o il TFR) che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva. Ed infatti la assegnazione della quota di stipendio o pensione (o del TFR) non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del *terzo debitor debitoris*. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione (o TFR) assegnata si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell'apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest'ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter,* 14 *quinquies,* art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal correttivo *ter*), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Pertanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par conditio creditorum* e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

ritenuto che al fine di garantire che le quote di reddito eccedenti l'importo che il debitore potrà trattenere per sé su base mensile (come sarà determinato dal G.D. con separato provvedimento) siano correttamente quantificate e messe a disposizione della procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2, lett. e), CCII:

1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale dovrà essere versata ogni somma di pertinenza della procedura medesima (quindi anche l'anticipo TFR che sarà erogato); 2) va ordinato al liquidatore di comunicare immediatamente al datore di lavoro del ricorrente il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé; 3) va ordinato al

datore di lavoro del ricorrente di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di stipendio che Menon Marco potrà trattenere per sé, come determinata dal G.D. con il provvedimento di cui al punto precedente. Il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura l'intero importo della tredicesima mensilità, la quota di TFR che sarà erogata a favore della procedura nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine ed il provvedimento di determinazione della quota del G.D. anche al nuovo datore di lavoro, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura senza alcuna soluzione di continuità);

considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo *ter*): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3, CCII); 2) che conseguentemente le quote di reddito mensile e le tredicesime dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr. artt. 272, c. 3 *bis*, 282, c. 2 *bis*, CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213, comma 5, CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito, tredicesime mensilità (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo anche l'apprensione delle quote di reddito e le tredicesime per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1, CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito e delle tredicesime fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2, lett. b), CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett c), CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, 150 CCII;

ritenuto opportuno precisare che, alla luce delle modifiche del CCII introdotte dal correttivo *ter*:

1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3, CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice (e con la precisazione che le eventuali somme già corrisposte dal ricorrente e/o assuntore *ante* procedura saranno considerate quali acconti sul compenso). Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2, CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275 *bis* CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6 *bis* dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Menon Marco (C.F. MNNMRC79S21L781T)** nato a Verona (Vr) il 21.11.1979 e residente a Negrar (Vr) via del Carrista n. 5;

2) Nomina Giudice Delegato il **dott. Pierangela Bellingeri;**

3) Nomina liquidatore **l'avv. Grazia Segura;**

4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

6) dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza al datore di lavoro (a cura del liquidatore), dovranno cessare le trattenute sullo stipendio di Menon Marco a favore del creditore Banca Ifis a seguito di assegnazione all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi 11.11.2024. Pertanto, il datore di lavoro dovrà versare l'intera retribuzione, senza alcuna decurtazione, a favore del ricorrente o della procedura secondo quanto appresso specificato;

7) dispone che il ricorrente metta a disposizione della procedura il proprio reddito calcolato su base mensile per la quota che eccede l'importo necessario per il mantenimento come determinato dal Giudice delegato con

separato provvedimento (per 12 mesi), l'intera tredicesima mensilità nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

8) **ordina al liquidatore** di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile come sarà determinata dal Giudice delegato con separato provvedimento, la tredicesima mensilità, la quota di TFR che sarà liquidata nonché ogni altra somma di pertinenza della procedura;

9) **ordina al liquidatore** di comunicare immediatamente al datore di lavoro del ricorrente il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé;

10) **ordina al datore di lavoro** del ricorrente di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di stipendio che Menon Marco potrà trattenere per sé, come determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente. Il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura, l'intero importo della tredicesima, nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine ed il provvedimento di determinazione della quota del G.D. anche al nuovo datore di lavoro, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura senza alcuna soluzione di continuità);

11) **dispone che il liquidatore**:

- invii entro tre giorni da quando ne abbia avuta comunicazione, copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato ".doc" della presente sentenza alla Cancelleria (mediante inoltro in allegato all'indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it), la quale provvederà, alla sua pubblicazione sull'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia, inviata all'indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, precisando che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di anni 4 (quattro);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo *ter*);

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (**a partire dal 30/12/2026**) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2, CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al ricorrente una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1, CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3, CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore, nonché dando atto degli acconti già versati, anche prima dell'apertura della procedura);

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 31.10.2026

Il Giudice rel.

Pierangela Bellingeri